



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

**BANDO DI CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
PER L'ANNO ACCADEMICO 2026/2027**



Approvato con delibera del CdA n.58 del 01/07/2026



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

Sommario

1. OGGETTO DEL BANDO.....	4
2. FINANZIAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO – NUMERO BORSE ASSEGNATE	5
3. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	6
4. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO.....	7
4.1 REQUISITI DI MERITO	8
4.1.1 REGOLARITÀ ACCADEMICA	8
4.1.2 REQUISITI DI MERITO - STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO	9
4.1.3 REQUISITI DI MERITO - STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	11
4.1.4 REQUISITI DI MERITO PER STUDENTI CON DISABILITÀ	14
4.2 REQUISITI DI REDDITO	14
4.2.1 STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI IN ITALIA	15
4.2.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI ALL'ESTERO (STUDENTI STRANIERI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL'ESTERO O STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO)	19
5. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO	22
6. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO	23
7. INTEGRAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO	29
8. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	30
9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI REVISIONE	32
10. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE E SUCCESSIVA DETERMINAZIONE FINALE DELLA CONDIZIONE GEOGRAFICA.....	33
DI FUORI SEDE / PENDOLARE	33
11. ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO E DELLE INTEGRAZIONI – REVOCHE	34
12. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA	36
13. TRASFERIMENTI	38
14. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE.....	38



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

15. CONSEGUENZE IN CASO DI NON VERIDICITÀ ACCERTATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E/O DI MERITO	39
16. FORO ESCLUSIVO.....	39
17. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE	40
18. NOTIZIE DI NATURA FISCALE	40
19. INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO	40



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO ACCADEMICO 2026/2027

In conformità alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti*" ed in particolare l'articolo 8 comma 5 che proroga l'applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 aprile 2001 sino all'adozione dei decreti attuativi di revisione delle normative in materia di diritto allo studio, dalla Legge Regione Lombardia n. 33/2004, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 e dal D.M. 1320 del 17 dicembre 2021 nonché dalla relativa circolare applicativa del MUR n. 13676 dell'11 maggio 2022, è bandito il presente concorso per il conferimento delle seguenti Borse di Studio agli studenti iscritti, per l'anno accademico 2026/2027, all'Università degli studi di Pavia.

In esecuzione del Protocollo d'intesa 19 luglio 2010 tra Regione Lombardia e MIUR, il presente bando recepisce i criteri volti ad una maggior valorizzazione del merito e dell'eccellenza per l'assegnazione dei benefici a concorso.

Il presente bando recepirà automaticamente le successive disposizioni ministeriali e regionali in materia di diritto allo studio emanate a valere per l'a.a. 2026/2027; le conseguenti modifiche e variazioni saranno specificate in una nota integrativa che verrà pubblicata nel sito dell'Ente (www.edisu.pv.it).

1. OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando è finalizzato ad individuare gli studenti, iscritti all'Università degli Studi di Pavia per l'a.a. 2026/2027, idonei al ricevimento della Borsa di Studio.

La Borsa di Studio è un sostegno economico composto da una parte in denaro e da una parte in forma di servizi forniti gratuitamente allo studente. I servizi consistono, per tutti gli studenti, nel servizio di ristorazione (vedi art. 6) e, per gli studenti fuori sede ospiti di un collegio EDiSU, dell'alloggio per l'a.a. 2026/2027.

La Borsa di Studio può prevedere alcune integrazioni (art. 7) quali la Mobilità internazionale e gli elevamenti di importo per studenti con disabilità; dette integrazioni devo essere richieste contestualmente alla borsa di studio.

La Borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:

- 1) per gli iscritti ai corsi di **laurea**, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione (prima immatricolazione assoluta al sistema universitario). Per gli studenti disabili il periodo è di nove semestri.
- 2) per gli iscritti ai corsi di **laurea magistrale a ciclo unico**, per un periodo pari alla durata prevista dei rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima immatricolazione (prima immatricolazione assoluta al sistema



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

- universitario). Per gli studenti disabili il periodo è esteso di ulteriori due semestri.
- 3) per gli iscritti ai corsi di **laurea magistrale**, per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno accademico di prima iscrizione (ad un qualsiasi corso di laurea magistrale). Per gli studenti disabili il periodo è di sette semestri.
 - 4) per gli iscritti ai corsi di **dottorato**, non già beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/1999 o di assegno di ricerca, per un periodo pari alla durata normale del corso, prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione (ad un qualsiasi corso di dottorato);
 - 5) per gli iscritti a **scuole di specializzazione**, non di area medica, per un periodo pari alla durata normale del corso, prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione (ad un qualsiasi corso di specializzazione non di area medica).

2. FINANZIAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO – NUMERO BORSE ASSEGNATE

Le borse di studio che verranno assegnate per l'a.a. 2026/2027, dal Ministero dell'Università e della Ricerca e da Regione Lombardia e da eventuali enti pubblici o privati.

Il numero delle borse di studio che verranno assegnate per l'a.a. 2026/2027 dipende dai finanziamenti che EDiSU Pavia riceverà e che provvederà a ripartire nel rispetto della seguente proporzione:

- **35%** agli studenti idonei alla borsa di studio **iscritti per la prima volta al primo anno** dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs.368/99), ai corsi di dottorato di ricerca se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449.
- **65%** agli studenti idonei alla borsa di studio **iscritti ad anni successivi al primo** di tutti i corsi.

A seconda del posizionamento nelle graduatorie (graduatoria studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi e graduatoria studenti iscritti ad anni successivi), ci potranno essere:

- studenti **BENEFICIARI** di borsa di studio (il valore della loro borsa è coperto dai finanziamenti ricevuti) e
- studenti **IDONEI, MA NON BENEFICIARI** di borsa di studio (per carenza di finanziamenti).

Il numero delle borse di studio, inizialmente concesse sulla base delle previsioni minime di finanziamento, **potrà essere ampliato in corso d'anno**, in base agli stanziamenti aggiuntivi che verranno successivamente assegnati, rispettando le proporzioni innanzi indicate.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

Uno studente inizialmente IDONEO ma non beneficiario di borsa di studio può diventare quindi, in corso d'anno, BENEFICIARIO a seguito di eventuali ampliamenti del numero degli assegnatari.

3. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere per l'a.a. 2026/2027 all'Università degli Studi di Pavia:

1. per la prima volta a un regolare anno di corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale;
2. al “semestre filtro” dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria e Protesi Dentaria avendo scelto l'Università di Pavia come prima sede presso cui frequentare i corsi preparatori del primo semestre e per immatricolarsi nel secondo semestre al corso di studi di Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria e Protesi Dentaria;
3. per la prima volta a un ulteriore anno, oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico (iscritto per la prima volta come “fuori corso”);
4. a un corso di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99);
5. a un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Sono inoltre ammessi gli **studenti con disabilità - studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%** - iscritti a ulteriori due anni terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.

Gli studenti non devono:

1. essere in possesso di un **titolo di studio di livello pari o superiore** al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'anno accademico 2026/2027;
2. **beneficiare per lo stesso anno di corso di una borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.**



ATTENZIONE

Per presentare domanda di ammissione al concorso NON è necessaria la preventiva iscrizione ai vari corsi di laurea dell'Università di Pavia per l'a.a. 2026/2027 (che dovrà comunque essere perfezionata entro i termini previsti dal successivo articolo 4).



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA



STUDENTI ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A PIU' CORSI (ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33)

Nel caso di iscrizione contemporanea a più corsi di pari livello:

- in Università / Afam diversi: lo studente deve presentare domanda all'Ente gestore del diritto allo studio dell'Ateneo di prima immatricolazione oppure eletto come sede "primaria", se le iscrizioni sono avvenute nello stesso anno accademico;
- presso la stessa Università: lo studente deve presentare domanda per il corso di prima immatricolazione. Se ha iniziato contemporaneamente più corsi, deve scegliere il corso "primario" a cui collegare i benefici previsti in materia di diritto allo studio.

Nel caso l'iscrizione contemporanea a più corsi si riferisca ad un corso di laurea magistrale e ad un corso di laurea triennale, lo studente deve presentare richiesta di beneficio per il corso di laurea di livello superiore presso l'Ente gestore del diritto allo studio dell'Ateneo in cui si è iscritto a tale corso.

4. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO

Per essere ammessi, come idonei, alle graduatorie definitive i richiedenti devono:

- 1) risultare regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Pavia per l'anno accademico 2026/2027 alla data del 16 novembre 2026.**

Gli studenti iscritti o che intendono iscriversi al primo anno dei corsi di laurea magistrale possono risultare "iscritti sotto condizione" alla data del 16 novembre 2026 (se non già laureati alla triennale) ma devono conseguire la laurea triennale ("rispettare la condizione") entro i termini previsti dai vigenti regolamenti dell'Università degli Studi di Pavia.

- 2) essere in possesso dei requisiti di merito, comprendenti la regolarità accademica, e dei requisiti di reddito previsti dal presente bando.**



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

4.1 REQUISITI DI MERITO

4.1.1 REGOLARITÀ ACCADEMICA¹

Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio gli studenti devono aver svolto con regolarità il loro percorso accademico senza che vi siano state interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati.

Sono dunque esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della Borsa di Studio gli studenti che nell'anno accademico 2026/2027:

1. Si iscrivono all'Università di Pavia dopo aver effettuato, negli anni precedenti, una rinuncia agli studi (all'Università di Pavia o altra Università italiana o straniera) ad un corso che abbia richiesto lo stesso titolo di ammissione previsto per il corso a cui si è iscritti (o ci si iscriverà) nell'a.a. 2026/2027.
Esempio: è escluso uno studente che nell'a.a. 2026/2027 si iscrive al 1° anno di un corso di laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico ma, negli anni precedenti, ha effettuato una rinuncia a un corso di laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico presso qualsiasi Università;
2. Sono iscritti come ripetenti ad anni intermedi del corso di studi frequentato.
Esempio: è escluso uno studente iscritto al 2° anno ripetente del corso di Medicina e Chirurgia;
3. Effettuano un cambio di sede universitaria o un passaggio di corso di laurea con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato (all'Università di Pavia o altra Università italiana o straniera).

Tali principi di esclusione sono derogati nel caso in cui lo studente nella propria carriera universitaria si sia trovato nella condizione di dover ripetere/aver ripetuto uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, ma **possiede comunque il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria** secondo quanto indicato nella tabella Allegato A del presente bando (N.B. I crediti validi per accedere alla graduatoria sono quelli previsti dall'art. 4.1.3).

Il computo dei crediti minimi previsti per l'idoneità è calcolato in riferimento ad ogni anno trascorso a partire **dall'anno di prima immatricolazione assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato a ripetere uno stesso anno di iscrizione.

¹ **SCOLARITÀ PRE-UNIVERSITARIA PER STUDI ALL' ESTERO**

La regolarità accademica di cui al punto 4.1.1 subisce una deroga per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o un corso di laurea magistrale a ciclo unico e che hanno conseguito un diploma scolastico all' estero in un ciclo di scolarità inferiore a 12 anni. Tali studenti per potersi iscrivere ad un Ateneo dell' Unione Europea devono necessariamente colmare il divario tra la durata del loro ciclo di scolarità e i 12 anni richiesti, frequentando il relativo numero di anni universitari nel loro Paese d' origine. Questi anni di iscrizione universitaria NON vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al punto precedente, solo se pari al numero di anni mancanti per arrivare a 12.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

Tale deroga non si applica agli iscritti al primo anno di tutti i corsi nonché agli iscritti a corsi di dottorato o di scuola di specializzazione.

Per **anno di prima immatricolazione assoluta** si intende l'anno accademico di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2026/2027), in qualsiasi Università italiana o estera, che abbia richiesto lo stesso titolo di studio di ammissione previsto per il corso a cui si è iscritti (o ci si iscriverà) nell'a.a. 2026/2027, indipendentemente dall'esito di tale prima carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.).

Esempio di applicazione della deroga: nel 2024/2025 lo studente ha frequentato il primo anno di un corso di laurea triennale di Scienze Biologiche. Nel 2025/2026, a seguito della rinuncia al corso di Scienze Biologiche, si è iscritto al primo anno regolare del corso di Scienze Geologiche. Se tale studente richiede nell'a.a. 2026/2027 la borsa di studio dichiarando che si iscriverà al secondo anno regolare del corso di Scienze Geologiche, risulterà idoneo all'assegnazione del beneficio solo se al 10 agosto 2026 avrà maturato i crediti richiesti ad uno studente che si iscrive al terzo anno di un corso di Scienze Geologiche. L'iscrizione all'a.a. 2026/2027 sarà infatti la terza effettuata dallo studente; l'anno della sua prima immatricolazione assoluta risale al 2024/2025.

4.1.2 REQUISITI DI MERITO - STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO

Gli studenti iscritti per la prima volta ad un primo anno di un qualsiasi corso di laurea, in possesso dei requisiti di "regolarità accademica", sono soggetti ad una **doppia verifica del possesso dei requisiti di merito**.

La prima per valutare l'inserimento nella graduatoria degli idonei al percepimento della borsa di studio.

La seconda per valutare il mantenimento dell'idoneità durante l'a.a. 2026/2027 e la fruizione, parziale o totale, del beneficio eventualmente riconosciuto.

PRIMA VALUTAZIONE

Per risultare idonei in graduatoria, gli studenti **devono possedere i seguenti requisiti di merito**:

- a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico: aver conseguito la **maturità con voto di diploma non inferiore a 70/100²**, non essersi mai iscritti in anni accademici precedenti presso Università italiane o estere (salvo a corsi preparatori rivolti a studenti internazionali come il "Foundation Year" / "Foundation Course") e risultare regolarmente iscritti;

² I titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini stranieri verranno valutati applicando le formule matematiche fornite dal MIUR con nota del 4 giugno 2007. La valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore non si applica agli studenti disabili.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

- b) per gli iscritti al “semestre filtro”: aver conseguito la **maturità con voto di diploma non inferiore a 70/100³**, non essersi mai iscritti in anni accademici precedenti presso Università italiane o estere (salvo a corsi preparatori rivolti a studenti internazionali come il “Foundation Year” / “Foundation Course”) e aver scelto l’Università di Pavia come prima sede per immatricolarsi nel secondo semestre dell’a.a.2026/2027 al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- c) per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale: risultare regolarmente iscritti o iscritti “sotto condizione” e non essersi mai iscritti in anni accademici precedenti a corsi di studio di pari livello presso Università italiane o estere;
- d) per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di specializzazione (esclusa l'area medica), di dottorato di ricerca: risultare regolarmente iscritti e non essersi mai iscritti in anni accademici precedenti a corsi di studio di pari livello presso Università italiane o estere.

SECONDA VALUTAZIONE

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale che risulteranno idonei nella graduatoria definitiva **dovranno maturare durante l'a.a. 2026/2027, entro i termini previsti dal bando, un numero minimo di crediti formativi (previsti dall'Allegato B del presente bando)** per il mantenimento dell'idoneità e per il riconoscimento del beneficio previsto.

Nello specifico:

A) studente iscritto per la prima volta al primo anno di un qualsiasi corso di laurea **BENEFICIARIO** di borsa di studio:

- se raggiunge il numero minimo di crediti formativi (previsti dall'Allegato B del presente bando) entro il 10 agosto 2027, gli verrà confermata la piena idoneità alla Borsa di Studio e potrà riscuotere il beneficio per intero (intera quota servizi, intera quota monetaria, esenzione contributo onnicomprensivo universitario);
- se raggiunge il numero minimo di crediti formativi (previsti dall'Allegato B del presente bando) dopo il 10 agosto 2027 e comunque entro il 30 novembre 2027, gli verrà confermata l'idoneità alla Borsa di Studio ma potrà fruire del beneficio limitatamente al 50% del valore dello stesso (confermando comunque il godimento dell'intera quota in servizi, anche se di valore superiore al 50% dell'importo complessivo della borsa, e il mantenimento dell'eventuale quota monetaria ricevuta al completamento del 50% dell'intero valore della borsa, l'esenzione dal pagamento dei contributi onnicomprensivi universitari). Non verrà riconosciuta dunque la seconda rata monetaria.

³ I titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini stranieri verranno valutati applicando le formule matematiche fornite dal MIUR con nota del 4 giugno 2007. La valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore non si applica agli studenti disabili.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

B) studente iscritto per la prima volta al primo anno di un qualsiasi corso di laurea **IDONEO MA NON BENEFICIARIO** di borsa di studio (per assenza di finanziamenti):

- se raggiunge il numero minimo di crediti formativi (previsti dall'Allegato B del presente bando) entro il 30 novembre 2027, gli verrà confermata la fruizione di un pasto in 1° fascia e l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.

N.B. Uno studente inizialmente "idoneo ma non beneficiario" della borsa di studio può eventualmente, in corso d'anno, diventare "beneficiario". Per fruire del beneficio, dovrà trovarsi nelle condizioni di merito previste dal precedente paragrafo A.

Per gli studenti frequentanti un primo anno di un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione, la conferma d'idoneità avverrà con la verifica della regolare iscrizione al secondo anno di corso.

4.1.3 REQUISITI DI MERITO - STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di un qualsiasi corso sono soggetti alla sola verifica del possesso dei requisiti di merito.

- a) Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270: aver conseguito, **entro il 10 agosto 2026**, oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, **il numero di crediti indicato nell'allegato A** al presente bando, previsti dall'ultimo piano di studi approvato relativo all'a.a. 2025/2026⁴;
- b) per gli iscritti al secondo o terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca: risultare regolarmente iscritti;



N.B. PER TUTTI GLI STUDENTI

Ai fini della verifica dei crediti formativi universitari (CFU) minimi indicati negli allegati A e B del presente bando **vengono considerati validi esclusivamente i crediti formativi derivanti da esami:**

- **registrati nel "Libretto" dello studente**, consultabile on line nell'Area Riservata sul sito dell'Università,

⁴ EDISU, sentita l'Università, considera validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini in area medica, farmaceutica e psicologica svolte, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2026 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito e registrato a "Libretto" entro il 31 ottobre 2026.

Considera inoltre validi gli esiti dei seguenti insegnamenti svolti successivamente alla data del 10 agosto 2026 purché l'esito del medesimo sia acquisito entro il 30 settembre 2026: Fisiologia, Anatomia, Biochimica, Living Molecules, Structure of the body, Functions of the body relativi ai corsi di Medicina e Chirurgia e Medicina e Chirurgia in Lingua inglese, Metodologia della ricerca, relativo al corso di Scienze Infermieristiche e Ostetriche.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

- **riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio,**
- conclusi con il conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU) e di una votazione definitiva (sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi),
- convalidati a seguito di trasferimento/passaggio, solo se derivanti da corsi di studi frequentati in annualità precedenti, che rispettino il requisito della regolarità accademica.

Ai fini della verifica dei crediti formativi universitari minimi indicati negli allegati A e B del presente bando, **NON sono considerati validi i crediti formativi:**

- **derivanti da esami** inseriti come **SOPRANNUMERARI** nell'ultimo piano di studi approvato, relativo all'a.a. 2025/2026 per gli studenti di anni successivi al primo o relativo all'a.a. 2026/2027 per gli studenti del primo anno;
- **convalidati**, a seguito di trasferimento / passaggio di corso, con rinnovo di iscrizione ad anno di corso già frequentato;
- **convalidati** per un corso di laurea magistrale ma derivanti dal conseguimento di un titolo di primo livello (in Italia o all'estero);
- **derivanti da corsi singoli** sostenuti nel precedente anno accademico;
- **derivanti da SINGOLE PROVE (unità didattiche) afferenti a corsi (attività didattiche) composti da più moduli**, se non già registrati nel "Libretto dello Studente" (es: moduli "in itinere").



CRITERIO PROPORZIONALE: Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda che lo studente possa conseguire un numero di crediti inferiore a 60, i requisiti di merito di cui all'allegato A e B sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili.



È responsabilità del candidato verificare che nel proprio "Libretto" risultino registrati tutti gli insegnamenti sostenuti (previsti dall'ultimo piano di studi approvato). Sarà inoltre responsabilità del candidato, nel proprio interesse, segnalare a EDiSU Pavia in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria, mediante presentazione di istanza di revisione, eventuali registrazioni mancanti o situazioni di attività didattiche in attesa di approvazione da parte dell'Università di Pavia.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

BONUS

(da richiedere eventualmente in fase di compilazione della domanda on line)

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico dispongono di un **bonus (“crediti bonus”)** da utilizzare unicamente per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi previsti dal bando e quello effettivamente acquisito. L'ammontare dei **“crediti bonus”** è **differentiato in base all'anno di iscrizione, a partire dalla prima immatricolazione al sistema universitario, in cui lo studente decide di fruirne per la prima volta** (e non è cumulabile in anni successivi). Il valore del bonus accresce solamente se non lo si utilizza, fino ad un massimo di 15 punti bonus.

In particolare, il **bonus** ammonta a complessivi:

- | | |
|-------------------|--|
| 5 crediti | se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico; |
| 12 crediti | se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico; |
| 15 crediti | se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi. |

I “crediti bonus” non utilizzati nell'anno accademico nel quale lo studente per la prima volta ne richiede l'utilizzo possono essere utilizzati negli anni successivi.

I “crediti bonus” maturati e non fruiti nel corso di laurea di primo livello possono essere utilizzati qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale.

Il bonus non si applica per la verifica del conseguimento del merito (CFU maturati durante l'a.a. 2026/2027) per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale.

N.B. Gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale e in possesso di una laurea di primo livello, NON conseguita in Italia, cominciano a maturare punti bonus solo dalla loro prima iscrizione ad un corso di laurea magistrale in Italia. (=> uno studente in tale situazione se si iscrive al secondo anno regolare di un corso di laurea magistrale dispone di n. 5 punti “bonus”; se si iscrive al secondo anno in posizione ripetente di un corso di laurea magistrale dispone di n. 12 punti “bonus”).

Esempio utilizzo “bonus”: Uno studente, iscritto per la prima volta nell'a.a. 2024/2025 ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, nell'a.a. 2026/2027 richiede la borsa di studio come studente iscrivendo al terzo anno. Possiede solo 75 CFU e decide, per la prima volta nella sua carriera universitaria, di richiedere/utilizzare il “bonus” per raggiungere il merito minimo stabilito pari a 80 CFU. Il suo “pacchetto” contiene n. 12 “crediti bonus”. Nell'a.a. 2026/2027 lo studente utilizzerà solo n. 5 “crediti bonus”. I restanti n. 7 “crediti bonus” potranno essere utilizzati negli anni successivi (“il pacchetto crediti bonus” è stato “aperto” nell'anno in cui contiene 12 crediti. In tale anno possono essere utilizzati tutti quelli disponibili oppure solo una parte; in quest'ultimo caso i punti bonus non usufruiti possono essere utilizzati in anni successivi. Il numero di punti bonus che lo studente potrà utilizzare durante tutta la sua carriera universitaria, è solo quello contenuto nel “pacchetto aperto” che, proprio perché aperto, non può più “maturare” ulteriori punti bonus).



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

	2° ANNO	3° ANNO	DAL 4° ANNO IN POI	ULTIMO SEMESTRE (1° fuori corso)
Laurea triennale	5	12	-	15
Laurea magistrale a ciclo unico	5	12	15	15
Laurea magistrale per studenti con laurea triennale conseguita in Italia	15	-	-	15
Laurea magistrale per studenti con laurea triennale conseguita all'estero	5	-	-	12

4.1.4 REQUISITI DI MERITO PER STUDENTI CON DISABILITÀ

Per gli studenti con disabilità – studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% (da documentare attraverso specifico certificato, da allegare come documento informatico nella propria area riservata "Servizi on line allo Studente"/Carica Documenti) – possono essere definiti **requisiti di merito che potranno discostarsi fino a un massimo del 40% da quelli indicati nelle tabelle allegate al bando**. I requisiti di merito potranno essere stabiliti da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato del Rettore dell'Università all'integrazione degli studenti disabili.

4.2 REQUISITI DI REDDITO

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi della normativa vigente⁵, sono valutate sulla base dei valori dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto universitario** (ISEE UNI) e dell'**Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente** (ISPE UNI) del nucleo familiare di appartenenza alla data di presentazione della domanda.

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio **per l'anno 2026** devono avere:

- **ISEE UNI 2026 ≤ € 26.887,93**
un indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario NON SUPERIORE a € 26.887,93=

⁵ D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, D.M. 146 del 1° giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019) attuativo dell' articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata.



EDiSU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

- **ISPE UNI 2026 ≤ € 58.452,06**

un indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE = ISP del nucleo familiare / coefficiente scala equivalenza) NON SUPERIORE a € 58.452,06=



I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di reddito.

4.2.1 STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI IN ITALIA



I valori di tali indicatori (ISEE UNI, ISP e coefficiente equivalenza) sono contenuti nell'Attestazione ISEE 2026 che viene rilasciata dall'INPS entro sette/dieci giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), completa e corredata di tutti i dati necessari al fine del calcolo dell'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Per partecipare al bando per l'assegnazione di borsa di studio gli studenti, italiani o stranieri residenti in Italia, con redditi e patrimoni in Italia devono aver richiesto all'INPS, direttamente o attraverso CAF, entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2026 il rilascio dell'Attestazione ISEE 2026 per il diritto allo studio universitario applicabile allo studente richiedente il beneficio mediante la compilazione e presentazione della **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**. Ai fini della dimostrazione della richiesta all'INPS entro e non oltre il 15 settembre 2026 farà fede il protocollo rilasciato a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Lo studente NON deve caricare l'Attestazione ISEE 2026 valida per il diritto allo studio universitario nella domanda on line e neppure nella sezione "Carica documenti" presente nell'area riservata ("Servizi online allo Studente"). Nella compilazione della domanda on line lo studente dovrà unicamente autorizzare EDiSU Pavia ad accedere alla banca dati ISEE dell'INPS per prelevare la propria Attestazione ISEE 2026.

EDiSU preleverà dalla banca dati ISEE dell'INPS l'ultima Attestazione ISEE 2026 emessa a favore dello studente richiedente il beneficio (ricerca effettuata sulla base del Codice Fiscale dello studente) e richiesta entro e non oltre il 15 settembre 2026.

La mancata presentazione entro il 15 settembre 2026 della richiesta all'INPS per il rilascio dell'Attestazione ISEE 2026 in cui sia inserito lo studente richiedente il beneficio comporta l'esclusione dello stesso dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio (assenza di parametri economici per valutare i requisiti di reddito).

Per la compilazione e la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) lo studente può rivolgersi direttamente all'INPS (presso la sede competente per territorio o in via telematica collegandosi al sito www.inps.it e utilizzando il PIN dispositivo) oppure ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l'INPS.

I dati dei **redditi** e dei **patrimoni** necessari per la compilazione e presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) **necessaria al rilascio dell'Attestazione ISEE 2026** per il diritto allo studio universitario **sono riferiti all'anno 2024** (secondo anno solare precedente).

Se i redditi del 2024 non riflettono la reale situazione reddituale del nucleo familiare a causa di



EDiSU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

eventi avversi intercorsi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario oppure una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare, pari o superiore al 25 %), si consiglia di richiedere, sempre entro il 15 settembre 2026, il rilascio di un **ISEE CORRENTE**.⁶

Lo studente, all'interno della propria area riservata "Servizi on line allo Studente" presente nel sito di EDiSU Pavia (www.edisu.pv.it), potrà visualizzare in tempo reale l'Attestazione ISEE 2026 presa a riferimento per il beneficio richiesto.

È responsabilità dell'interessato verificare che l'Attestazione ISEE 2026 presa a riferimento da EDiSU:

- **contenga il valore dell'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** (ISEE UNI) oppure sia un ISEE CORRENTE.
- **non riporti annotazioni riferite ad omissioni o difformità** rilevate dall'INPS confrontando i dati autodichiarati presenti nella DSU e quanto emerso dalle banche dati INPS e dell'Agenzia delle Entrate (sistema informativo anagrafe tributaria, archivio dei rapporti con operatori finanziari).

EDiSU non riterrà validi indicatori riferiti all'ISEE ordinario (non validi per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) **o con annotazioni** (per omissioni o difformità). **Gli studenti con indicatori ISEE non conformi verranno considerati non idonei "per reddito" al beneficio salvo che richiedano, entro e non oltre i termini previsti per la presentazione di istanze di revisione, il rilascio di una nuova Attestazione ISEE 2026** per il diritto allo studio universitario e la stessa sia conforme a quanto previsto dal bando.

Solo in tali casi (in caso di Attestazioni ISEE non conformi), EDiSU procederà automaticamente ad estrarre dalla banca dati ISEE dell'INPS la nuova Attestazione ISEE, se disponibile, utilizzandola per la valutazione della condizione economica dello studente.

Gli studenti con un'Attestazione ISEE 2026 per il diritto allo studio universitario con annotazioni potranno presentare ad EDiSU, non oltre i termini previsti per la presentazione di istanze di revisione e in subordine/alternativa alla richiesta presentata all'INPS per il rilascio di una nuova Attestazione ISEE corretta, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). EDiSU si potrà avvalere dei soggetti preposti ai controlli fiscali per le opportune verifiche in merito alla documentazione integrativa presentata.

⁶ L' ISEE CORRENTE è calcolato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi – da riportare all' intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell' attività lavorativa ovvero in caso di componente del nucleo per il quale si è verificata un' interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF). Prima di chiedere il calcolo dell' ISEE CORRENTE, lo studente deve essere già in possesso di un' Attestazione ISEE 2026. L' ISEE CORRENTE ha validità sei mesi dal momento della presentazione, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l' ISEE CORRENTE deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

Nucleo familiare di riferimento dello studente universitario

Il nucleo familiare di riferimento è quello rilevabile alla data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto universitario il nucleo familiare di appartenenza dello studente universitario, residente con i genitori, è quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica come riscontrabile dal certificato di stato di famiglia, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e rilevabile alla data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.⁷

Qualora lo studente non conviva anagraficamente con i genitori ma non risulti "indipendente" (cioè, non abbia autonomia economica come successivamente definito), ai fini del calcolo ISEE per prestazioni agevolate per diritto allo studio universitario viene considerato facente parte del nucleo dei genitori.⁸

Se i genitori dello studente richiedente non sono conviventi tra loro fanno comunque parte dello stesso nucleo familiare ai fini della determinazione del calcolo ISEE per il diritto allo studio universitario ad eccezione dei casi di cui all'art. 3 comma 3 del DPCM 159/2013 se coniugati, o dei casi di cui all'art. 7 comma 1 del medesimo DPCM se non coniugati.⁹

7 A titolo esemplificativo, il nucleo familiare è composto, con riferimento alla data di presentazione della domanda, da:

- studente richiedente;
- genitori del richiedente - se coniugati tra loro e non legalmente separati o divorziati, oppure se non coniugati tra loro ma conviventi - e i figli fiscalmente a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
- genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o separazione, o che aveva fiscalmente a carico, al 100%, lo studente nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone nello stato di famiglia del genitore);
- tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela. Unica eccezione è costituita da soggetti maggiorenni non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- eventuali soggetti minorenni in affidamento preadottivo ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

8 Lo studente universitario non convivente con i genitori e non "indipendente" (cioè, non dotato singolarmente di autonomia economica) se risulta essere coniugato farà riferimento ai fini del calcolo ISEE al nuovo nucleo familiare costituito con il marito/moglie qualora le condizioni di "studente indipendente" previste dal bando siano soddisfatte tenendo anche in considerazione il reddito del coniuge. In caso contrario, lo studente dovrà essere integrato nel nucleo familiare d'origine (genitori), senza il coniuge.

9 Il genitore dello studente richiedente, non convivente, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, non fa mai parte del nucleo ISEE di riferimento per prestazioni agevolate per il diritto allo studio del figlio quando:



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

Nucleo familiare del dottorando universitario

Ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario il nucleo familiare dello studente di dottorato può essere formato:

- esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni e maggiorenni, se a carico e anche se non conviventi (“*nucleo ristretto*”, senza altri soggetti conviventi anagraficamente),
oppure, se più favorevole per il richiedente,
- da quello costruito secondo le regole ordinarie di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 (tutti i soggetti presenti nello stato di famiglia alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica).

STUDENTE INDIPENDENTE

Ai fini della valutazione delle condizioni economiche e del calcolo dell’ISEE per il diritto allo studio universitario, lo Studente si definisce “indipendente” (vive da solo, si mantiene da solo) se sussistono entrambi i seguenti requisiti di residenza e di reddito:

- **residenza** esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, risultante dall'evidenza anagrafica, stabilita da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda e in un alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- **redditi propri** derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, **fiscalmente dichiarati da almeno due anni**, non inferiori a **€ 9.000,00** annui.

L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato ovvero in regime di “convivenza di fatto” (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) registrata presso il Comune di residenza, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge ovvero del convivente di fatto dello studente universitario.

Qualora le condizioni sopra indicate non si verifichino congiuntamente, e non vengano

-
- a. è stato escluso dalla potestà genitoriale o è stato allontanato dalla residenza familiare (art. 333 c.c.);
 - b. è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall’ autorità giudiziaria;
 - c. risulti accertato “in sede giudiziale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la sua estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici” .

Qualora non ricorra una delle situazioni innanzi indicate (a. ÷ c.), il genitore, non convivente nel nucleo familiare di riferimento dello studente e non coniugato con l’ altro genitore, viene considerato nel nucleo di riferimento del figlio studente come componente “aggiuntiva” se:

- d. risulti coniugato con persona diversa dall’ altro genitore, e/o
- e. risulti avere figli con persona diversa dall’ altro genitore;

in caso contrario (non ricorre alcuna condizione a. ÷ e.) il genitore non convivente non coniugato viene aggregato (considerato “per intero”) come componente del nucleo di riferimento del figlio universitario.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

debitamente documentate per tutti gli anni di riferimento a semplice richiesta di EDiSU, **lo studente non potrà essere considerato indipendente e verrà escluso dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio salvo che richieda, entro e non oltre i termini previsti per la presentazione di istanze di revisione, il rilascio di una nuova Attestazione ISEE 2026** per il diritto allo studio universitario in cui risulti aggregato al nucleo familiare di origine. Tale Attestazione deve essere conforme a quanto previsto dal bando.

4.2.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI ALL'ESTERO (STUDENTI STRANIERI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL'ESTERO O STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO)

Come indicato dall'art. 8 comma 5 del D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 e in applicazione dell'art. 5 comma 7 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, **la condizione economica degli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero** (ISEE parificato). Tale indicatore viene calcolato come somma dei redditi percepiti all'estero da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni (mobiliari e immobiliari) posseduti all'estero da ciascuno degli stessi, rapportando il risultato al coefficiente della scala di equivalenza determinato dalla composizione del nucleo familiare di riferimento dello studente.

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e per gli studenti italiani residenti all'estero è valutata sulla base del tasso di cambio medio dell'anno di riferimento.¹⁰

Le indicazioni fornite al punto 4.2.1 relative all'individuazione del nucleo familiare di uno studente universitario o di un dottorando, nonché alla condizione di studente "indipendente" sono valide anche per gli studenti con redditi e patrimoni all'estero.

Qualora lo studente non conviva anagraficamente con i genitori residenti all'estero ma non risulti "indipendente" (cioè, non abbia autonomia economica, come specificato nel paragrafo "Studente Indipendente" del precedente articolo), ai fini del calcolo ISEE per prestazioni agevolate per diritto allo studio universitario, deve essere considerato facente parte del nucleo dei genitori e deve pertanto presentare documentazione estera relativa al nucleo familiare di riferimento.



Gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e gli studenti italiani residenti all'estero, per dare modo di calcolare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, devono presentare ad EDiSU in originale certificazione che attesti in modo ufficiale:

- la composizione del nucleo familiare (*comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti conviventi con indicazione della data di nascita e del legame di parentela*);

¹⁰ Il tasso di cambio medio non è applicato agli studenti con redditi e patrimoni in paesi dell' Unione Europea appartenenti all' AREA EURO.



- (per ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2025 o lo stato di disoccupazione per l'anno 2025;
- (per ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare) gli eventuali fabbricati posseduti all'estero alla data del 31 dicembre 2025, con specificata la relativa superficie in metri quadri, o l'assenza di fabbricati di proprietà;
- (per ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare) il patrimonio mobiliare eventualmente posseduto alla data del 31 dicembre 2025 (estratto conto di dicembre 2025 con l'indicazione del saldo ed eventuale documentazione di investimenti finanziari a dicembre 2025).



Tale certificazione deve essere **rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e in cui i fabbricati e i patrimoni mobiliari sono posseduti, legalizzata¹¹, dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.**

Per i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite apostille.

Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà (accertate da parte di EDiSU Pavia / Università di Pavia) a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, in alternativa può essere presentata in originale una Certificazione dei redditi prodotti e dei patrimoni posseduti redatta in lingua italiana dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese straniero.

La certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia deve essere legalizzata¹², dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve fare espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine indicando:

- la composizione del nucleo familiare (*comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti conviventi con indicazione della data di nascita e del legame di parentela*);
- (per ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2025 o lo stato di disoccupazione per l'anno 2025;
- (per ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare) gli eventuali fabbricati posseduti all'estero alla data del 31 dicembre 2025, con specificata la relativa superficie in metri quadri, o l'assenza di fabbricati di proprietà;
- (per ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare) il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla data del 31 dicembre 2025 (estratto conto di dicembre 2025 con l'indicazione del saldo ed eventuale documentazione di investimenti finanziari a dicembre 2025).

11 La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977).

12 La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina (dal 6 aprile 2023).



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

NON è accettata alcuna forma di autocertificazione, dichiarazione sostitutiva, dichiarazione giurata relativa ai redditi e/o patrimoni esteri o di “affidavit”; se presentata non verrà valutata.

La mancata presentazione in originale, entro i termini previsti dal bando, della documentazione richiesta, necessaria per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente all’estero (ISEE parificato), comporterà l’esclusione dello studente dalla graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio.

Per gli **studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri** (specificati con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca - D.M. 24/02/2026 n. 176) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese d’origine, o delle Autorità diplomatiche del paese d’origine presenti in Italia, che attestino che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.

Gli **studenti apolidi, rifugiati politici, con protezione internazionale / sussidiaria / speciale / temporanea (emergenza Ucraina) e provenienti da paesi interessati da situazioni emergenziali derivanti da eventi bellici in atto a carattere transnazionale (emergenza Iran) che si trovano in situazioni di comprovata difficoltà economica,** sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità diplomatiche

Lo status di apolide / rifugiato politico / titolare di protezione internazionale / sussidiaria / speciale / temporanea deve necessariamente essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso e in corso di validità. Tale documentazione va allegata come documento informatico nell’area “Servizi on line allo Studente” e successivamente presentata agli sportelli EDiSU.

In ogni caso il reddito percepito all'estero e dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 10.179,85 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Questo valore costituisce la soglia minima per la valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia in base al **D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013** tramite attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.



N.B.

- Lo studente straniero che risiede con la famiglia in Italia, senza redditi e patrimoni



EDiSU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

all'estero, è tenuto alla presentazione della sola Attestazione ISEE UNI 2026.

- Lo studente straniero con nucleo familiare in tutto o in parte all'estero e che possiede redditi e/o patrimoni anche in Italia (anche se possiede solo un conto corrente in Italia) oltre alla documentazione estera in originale dovrà presentare l'Attestazione ISEE UNI 2026 in quanto, in base al D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013, è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia tramite attestazione ISEE UNI.

5. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO

La domanda per l'ammissione al concorso deve essere presentata unicamente on line, seguendo la procedura informatizzata disponibile accedendo al sito istituzionale EDiSU Pavia (www.edisu.pv.it) nell'area "[Servizi on line allo Studente](#)" secondo le modalità reperibili nel sito.

Dopo aver inserito correttamente tutti i dati richiesti, **la domanda on line deve essere CONFERMATA entro e non oltre le ore 15.00 del 15 SETTEMBRE 2026.**

EDiSU Pavia non riterrà ammissibili alla partecipazione al concorso le domande pervenute secondo modalità non previste dal bando e comunque "confermate" nella procedura on line oltre la scadenza indicata.



N.B. Per presentare domanda on line NON è necessaria la preventiva iscrizione all'Università di Pavia ai vari corsi di laurea per l'a.a. 2026/2027 (che dovrà comunque essere effettuata entro i termini indicati all'art. 4, salvo per gli studenti iscritti al "semestre filtro").



IMPORTANTE per studenti con reddito e patrimonio all'estero

Gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e gli studenti italiani residenti all'estero, dopo aver confermato la domanda on line, dovranno obbligatoriamente **caricare, come documenti informatici (formato pdf), tutte le certificazioni indicate dall'art. 4.2.2 del presente bando nella sezione "Carica documenti" – "documentazione estera" presente nell'area "Servizi on line allo Studente".** I documenti informatici dovranno risultare chiaramente leggibili.

La stessa documentazione indicata all'art. 4.2.2 dovrà essere PRESENTATA IN ORIGINALE a EDiSU, entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2026 ore 15.00:

- consegnandola direttamente agli **sportelli** (*Via Calatafimi 11 – Pavia*) oppure
- **spedendola**, a proprie spese, a: EDiSU Pavia – Via Sant'Ennodio, 26 - 27100 Pavia, Italy. La responsabilità del recapito è a carico dello studente; a tal fine si consiglia di conservare prova della spedizione in caso di problemi legati al vettore.

Non verranno accettati e/o valutati documenti fotocopiati.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA



N.B. È POSSIBILE ACCEDERE AGLI SPORTELLI EDISU PER LA CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE ESTERA SOLO PREVIO APPUNTAMENTO, da prenotare nella sezione “Appuntamenti” presente nell’area riservata EDiSU “Servizi on-line allo studente”. Verranno ritirati solo i documenti dello studente che ha richiesto l’appuntamento. Se la consegna avverrà per mezzo di altro soggetto, questo dovrà essere munito di delega dello studente delegante e di copia di un documento d’identità (del delegante).

L’omessa presentazione in originale di tutte le certificazioni di cui al punto 4.2.2 comporta l’esclusione dalla graduatoria per impossibilità di verificare i requisiti reddituali e patrimoniali necessari per l’ammissione.

Qualora la presentazione della documentazione estera in originale, avvenuta comunque entro il 15 SETTEMBRE 2026, risultasse non completa / non corretta rispetto a quanto indicato al punto 3.2.2 del presente bando, lo studente verrà escluso dalla graduatoria provvisoria ma potrà fare istanza di revisione nei termini prescritti dal presente bando presentando in originale, a completamento della documentazione precedente, le certificazioni perfezionate / mancanti. Decorso il termine per la presentazione delle istanze di revisione senza che venga completata e/o perfezionata la documentazione estera, lo studente sarà escluso dal concorso.



Tutti gli studenti sono tenuti a comunicare a EDiSU, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, mutamento dello stato civile, variazione della condizione economico/patrimoniale, percepimento altra borsa di studio non cumulabile, ecc.).

La mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l’esclusione dello studente dal presente concorso.

6. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L’ammontare della borsa di studio è differenziato in base alla fascia reddituale, corrispondente all’ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, e alla diversa provenienza geografica dello studente.

FASCE REDDITUALI:

FASCE REDDITUALI	Valore ISEE	
1^ fascia reddituale	da € 0,00	a € 13.443,97
2^ fascia reddituale	da € 13.443,98	a € 17.925,29
3^ fascia reddituale	da € 17.925,30	a € 26.887,93



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

PROVENIENZA GEOGRAFICA:

- **Studente in sede (IS):** residente nel comune sede del corso di studio frequentato o residente nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impieghi, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano per raggiungere la sede del corso. L'elenco dei comuni "in sede" costituisce l'Allegato C del presente bando.
- **Studente pendolare (PE):** studente residente in comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra 60 e 90 minuti. L'elenco dei comuni "pendolari" costituisce l'Allegato D del presente bando.

Per l'identificazione dei Comuni "in sede" e "pendolari" EDiSU Pavia si è avvalso del sito della Regione Lombardia <http://www.muoversi.regione.lombardia.it>, calcolando, alla data di approvazione del bando, i tempi di percorrenza con mezzi pubblici nella fascia oraria antimeridiana 7.00/9.00 tra le sedi municipali del comune di residenza e del comune sede del corso frequentato (Pavia o Cremona). Per le città situate al di fuori della Regione Lombardia, EDiSU Pavia si è avvalso di Google Maps.

Studente fuori sede (FS): studente residente in comuni (o stati esteri) dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio frequentato, con mezzi pubblici, con tempi di percorrenza pari o inferiori a 90 minuti e che dimostri ad EDiSU, come di seguito specificato, che per tale motivo prenda **alloggio a titolo oneroso** nei pressi di tale sede (si intende in uno dei Comuni considerati "in sede" => Allegato C), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti, **per un periodo non inferiore a 10 mesi** (per un periodo non inferiore a **5 mesi** per i soli studenti iscritti per la prima volta al primo anno "fuori corso"/ultimo semestre). È altresì considerato "fuori sede", a prescindere dalla sua residenza, uno "studente indipendente", come previsto dal presente bando, purché utilizzi un alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede di studi frequentata.

Disporre di un "alloggio a titolo oneroso" significa possedere:

- un contratto di locazione intestato allo studente o ad un genitore valevole per i mesi necessari (almeno 10 mesi o 5 mesi per i 1° anno "fuori corso"/ultimo semestre) riferiti all'a.a. 2026/2027 e la relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (riferita al tempo della validità contrattuale)
- oppure*
- certificazione del collegio o convitto privato (per collegi non gestiti da EDiSU Pavia) da cui risulta che lo studente è ospite a titolo oneroso della struttura residenziale per l'a.a. 2026/2027.



EDiSU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA



Tutti gli studenti provenienti da comuni “fuori sede” o da stati esteri, risulteranno nella graduatoria definitiva nella condizione di “fuori sede” solo se presenteranno ad EDiSU entro e non oltre il giorno 8 NOVEMBRE 2026 la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio a titolo oneroso per l’a.a. 2026/2027.



La presentazione ad EDiSU del contratto di locazione e della relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate o della certificazione del collegio privato deve avvenire mediante l’inserimento della documentazione richiesta come documento informatico (upload) nella sezione “Contratto di locazione” presente nell’area “Servizi on line allo studente” (sito: www.edisu.pv.it)

In assenza della presentazione di tale documentazione entro l’ 8 NOVEMBRE 2026 gli studenti, sebbene residenti in comuni classificati “fuori sede” o provenienti da stati esteri, o “studenti indipendenti”, saranno considerati “pendolari”.



Gli studenti ospiti per l’anno accademico 2026/2027 (almeno per 10 mesi o per 5 mesi, se 1° anno “fuori corso”/ultimo semestre) presso un Collegio EDiSU, sono esonerati dalla presentazione di documentazione attestante la disponibilità di un alloggio a titolo oneroso.

Lo studente iscritto all’Università degli Studi di Pavia che si troverà **all’estero nell’a.a. 2026/2027 per partecipare ad un programma di mobilità internazionale di durata non inferiore a 10 mesi** sarà considerato “fuori sede” se:

- risiede in Italia in un Comune considerato “fuori sede” rispetto la sede universitaria del corso frequentato o è proveniente dall’estero e
- presenterà ad EDiSU entro l’8 novembre (upload nella sezione “Contratto di locazione” presente nell’area “Servizi on line allo Studente”) una certificazione (es: Learning Agreement o comunicazione UNIPV) o un’autocertificazione attestante la sua partecipazione per l’a.a. 2026/2027 ad un programma di mobilità internazionale approvato dall’Università di Pavia per un periodo non inferiore a 10 mesi. Le autocertificazioni saranno verificate con l’Ufficio “Mobilità Internazionale” dell’Università di Pavia.

Qualora il **periodo di mobilità abbia durata inferiore a 10 mesi**, lo studente dovrà presentare (upload nella sezione “Contratto di locazione” presente nell’area “Servizi on line allo Studente”) oltre alla certificazione/autocertificazione attestante la partecipazione ad un programma approvato dall’Università di Pavia di mobilità internazionale con indicazione del periodo di permanenza all’estero, anche copia del contratto di locazione (o certificazione del collegio/convito privato) in Italia, presso la sede corso frequentata, a dimostrazione della disponibilità di un alloggio a titolo oneroso per complessivi 10 mesi per l’a.a. 2026/2027.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

Se lo studente che si recherà all'estero con progetti riconosciuti dall'Università di Pavia è ospite durante l'a.a. 2026/2027 di una struttura residenziale di EDiSU per un periodo inferiore a 10 mesi, dovrà entro il 8 novembre 2026 presentare unicamente (upload nella sezione "Contratto di locazione" presente nell'area "Servizi on line allo Studente") un'autocertificazione relativa alla sua partecipazione ad un programma di mobilità internazionale con indicato il periodo di permanenza.

N.B. I soli studenti iscritti al "semestre filtro" a Pavia potranno richiedere a EDiSU Pavia la revisione della loro "condizione geografica" e il riconoscimento della condizione di "fuori sede" se idonei nella graduatoria definitiva e immatricolati nel secondo semestre a Pavia ed inoltre in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

- residenti in stati esteri o in comuni "fuori sede" (rispetto la sede universitaria di Pavia),
- risultati "pendolari" nella graduatoria definitiva,
- in possesso di un alloggio a titolo oneroso, per motivi di studio, per almeno 3 mesi presso la sede del corso frequentato (Pavia) durante l'a.a. 2026/2027.

AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica. I seguenti importi sono comprensivi degli incrementi previsti dall'art. 3, comma 2 e comma 3, del D.M. 1320/2021.

Studente in sede:

1^ fascia reddituale	€ 2.601,00+ un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.430,00
2^ fascia reddituale	€ 2.162,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.991,00
3^ fascia reddituale	€ 1.314,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.143,00

Studente pendolare:

1^ fascia reddituale	€ 3.991,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.820,00
2^ fascia reddituale	€ 3.362,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.191,00
3^ fascia reddituale	€ 2.470,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.229,00

Studente fuori sede: residente in comuni "fuori sede" e ospite di collegi o alloggi pubblici o privati per almeno 10 mesi durante l'a.a. 2026/2027

1^ fascia reddituale	€ 7.419,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 8.248,00
----------------------	--



EDiSU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

2^ fascia reddituale	€ 6.343,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 7.172,00
3^ fascia reddituale	€ 5.028,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.857,00

Studente fuori sede vincitore di posto alunna/o presso collegi o residenze gestiti dall'EDiSU di Pavia: residente in comuni "fuori sede" e ospite di collegi EDiSU almeno 10 mesi durante l'a.a. 2026/2027

1^ fascia reddituale	€ 4.479,00+ alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 8.248,00
2^ fascia reddituale	€ 3.403,00+ alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 7.172,00
3^ fascia reddituale	€ 2.088,00+ alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.857,00

Tutti **gli importi di cui sopra si intendono dimezzati**, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti, iscritti ai corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del D.M. 270/2004, che beneficiano della borsa di studio per **l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare con riferimento all'anno di immatricolazione** (studente iscritto nell'a.a. 2026/2027 come ripetente per la prima volta l'ultimo anno di corso regolare/**primo anno "fuori corso"**).

L'importo della borsa di studio che potrà essere concessa agli studenti iscritti al "semestre filtro" e immatricolati nel secondo semestre all'Università di Pavia coincide con quello annuale e, per gli studenti riconosciuti "fuori sede", la quota alloggio è parametrata rispetto ai mesi di copertura del contratto di locazione onerosa, purché non inferiore a tre mesi.

MAGGIORAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO EX D.M. 1320/2021

- 1) Per le **studentesse iscritte a corsi di laurea in materie S.T.E.M.** (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20% (art. 3, c. 5, del DM 1320/2021). Tale incremento non è cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livello ISEE inferiore al 50% del limite massimo di riferimento (art. 3, comma 3, del D.M 1320/2021) e, pertanto, è calcolato, per le studentesse appartenenti sia alla 1^ che alla 2^ fascia reddituale, prendendo a riferimento il valore della borsa spettante in 2^ fascia, e, per le studentesse appartenenti alla 3^ fascia reddituale, prendendo a riferimento il valore della borsa spettante in 3^ fascia.
- 2) Agli **studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio**, in attuazione dell'art.6, comma. 3, del DM 1320/2021, è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, qualora siano in possesso e mantengano i requisiti di



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

merito per la borsa per l'intera durata dei corsi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il già menzionato incremento.



N. B. L'erogazione della maggiorazione della borsa di studio sarà disposta esclusivamente a seguito del completo scorrimento della graduatoria e dell'assegnazione del beneficio a tutti gli studenti idonei.

L'assegnazione agli studenti beneficiari delle citate integrazioni alla borsa di studio è disposta nei limiti delle disponibilità finanziarie a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito degli studenti idonei, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) integrazione relativa alle studentesse STEM (art. 3 comma 5 D.M. 1320/2021);
- b) integrazione relativa agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio art. 6 comma 3 D.M. 1320/2021).

SERVIZIO RISTORAZIONE

- **Per studenti BENEFICIARI di borsa di studio**

Tutti gli studenti beneficiari della borsa di studio a.a. 2026/2027 iscritti a corsi con sede a Pavia usufruiscono gratuitamente di un pasto giornaliero dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 presso le strutture di ristorazione di EDiSU, o convenzionate con EDiSU, nei giorni di apertura (quota borsa erogata per il servizio mensa).

Gli studenti beneficiari di borsa di studio iscritti a corsi di laurea con sede in città dove non esiste un punto di ristorazione convenzionato con EDiSU (Cremona, Voghera, Vigevano) così come gli studenti iscritti al corso di laurea di "Artificial Intelligence" hanno diritto al pagamento monetario della quota forfettaria per la ristorazione. Questi studenti, che ricevono in denaro la "quota pasti", se si recheranno ad una mensa universitaria a Pavia dovranno quindi pagare il pasto in base alla fascia di appartenenza.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio iscritti a corsi con sede a Pavia che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso.

Tale rimborso può invece essere chiesto entro e non oltre il 31 gennaio 2028 tramite apposita domanda online (disponibile a partire da gennaio 2028 nella propria area riservata "Servizi on line allo Studente" - a.a. 2026/2027 - "Richiesta rimborso quota pasti della borsa di studio 2026/2027") **unicamente da studenti ospiti presso collegi privati** aventi retta integrata al pasto nonché **da studenti che hanno trascorso per motivi di studio, riconosciuti dall'Università di Pavia, eventuali periodi all'estero**. Il rimborso verrà riconosciuto facendo riferimento al valore della "quota pasti" definito forfettariamente da Regione Lombardia, al valore dei pasti consumati in base alla fascia reddituale di appartenenza e al periodo di soggiorno all'estero/permanenza collegio privato.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

- **Per studenti IDONEI ma NON beneficiari di borsa di studio**

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio, risultati **idonei, ma non beneficiari**, per l'esaurimento dei fondi, **sono ammessi a fruire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 di un pasto giornaliero alla tariffa minima**, prevista per gli studenti appartenenti alla 1° fascia reddituale, presso le strutture di ristorazione di EDisU nei giorni di apertura. Se gli studenti “idonei non beneficiari” iscritti al primo anno di tutti i corsi diventassero “beneficiari” durante l’a.a. 2026/2027, l’attribuzione del pasto gratuito sino al 31 dicembre 2027 decorrerà dall’adozione dell’atto di attribuzione del beneficio (nulla sarà dovuto a rimborso per il pregresso).

Gli studenti, iscritti ad anni successivi al primo, idonei per il conferimento della borsa di studio che non ottengono il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, **sono ammessi a fruire gratuitamente di un pasto giornaliero dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027** presso le strutture di ristorazione di EDisU nei giorni di apertura.

Gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto, in nessun caso, ad alcun rimborso.

7. INTEGRAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO

a) Studenti disabili

Qualora il beneficiario documenti l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118 o ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% oppure il riconoscimento di un handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (da documentare attraverso specifico certificato, da allegare come documento informatico nella propria area riservata “Servizi on line allo Studente”/ Carica Documenti), l'importo della borsa di studio può essere incrementato fino al massimo del 40% in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

La misura degli incrementi potrà essere stabilita da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato del Rettore dell'Università all'integrazione degli studenti disabili.

b) Mobilità internazionale

La richiesta di integrazione per mobilità internazionale va presentata contestualmente alla domanda per l'assegnazione della borsa di studio.

Gli studenti beneficiari e gli idonei non beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 (compresi gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage. Tali ulteriori contributi sono corrisposti nei limiti delle risorse disponibili e la loro entità può essere ridotta anche al fine di soddisfare la più ampia platea di studenti richiedenti tale integrazione.

Il contributo è pari a **€ 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza**



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

all'estero, sino ad un **massimo di dieci mesi**. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Università di Pavia. Gli studenti hanno altresì diritto al **rimborso delle spese di viaggio** di andata e ritorno per un importo sino a **€ 100,00** per i paesi europei e a **€ 500,00** per i paesi extraeuropei.

Dall'importo dell'integrazione erogata dall'EDiSU è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi (o rimborsi) concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari, e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

Si specifica che gli importi di cui sopra si intendono dimezzati per gli studenti che sono iscritti all'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare con riferimento all'anno di immatricolazione (studente iscritto nell'a.a. 2026/2027 come ripetente per la prima volta l'ultimo anno di corso regolare/primo anno “fuori corso”).



I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.

8. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri qui di seguito specificati:

a) Studenti iscritti per la prima volta al primo anno

La graduatoria è formulata sulla base dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2026) per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** del nucleo familiare dello studente rapportato al limite di **€ 26.887,93** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left\{ 1 - \frac{\text{I.S.E.E. dir. studio univ. studente}}{26.887,93} \right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di livello più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo anno

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo ottenuto dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il **10 agosto 2026** e del punteggio determinato dalla votazione media (media ponderata) degli esami.

I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti:

- 600 in base al numero dei **crediti** formativi acquisiti,
- 400 in base alla **votazione media** (ponderata) degli esami superati.

A parità di punteggio di merito precede in graduatoria lo studente con il punteggio di reddito più alto (in ragione del minor reddito). In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti con disabilità e inseriti in una delle graduatorie di idoneità hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero delle borse bandite.

Si ricorda che è responsabilità del candidato verificare che nel proprio "Libretto", consultabile attraverso l'Area Riservata sul sito dell'Università, risultino registrati tutti gli insegnamenti sostenuti (previsti dall'ultimo piano di studi approvato). Sarà inoltre responsabilità del candidato, nel proprio interesse, segnalare all'EDiSU in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria, mediante presentazione di istanza di revisione, eventuali registrazioni mancanti o situazioni di "attività in attesa di approvazione delibera".

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito

- Il punteggio relativo ai **crediti formativi** dei corsi attivati ai sensi del D.M. 270/2004 conseguiti entro il 10 agosto 2026 è calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times \frac{600}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})}$$

N.B. I "Crediti studente" sono quelli posseduti dallo studente senza applicazione dei punti "bonus", necessari comunque per verificare il raggiungimento dei CFU minimi previsti per l'idoneità.

- Il punteggio relativo alla **votazione media** (media ponderata) degli esami superati calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Votazione media studente} - \text{Votazione minima}) \times \frac{400}{(\text{Votazione massima} - \text{Votazione minima})}$$

- Si specifica che per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione conseguita (espressa in trentesimi) per il valore in termini di crediti (CFU) ottenuti dal superamento dell'esame. La somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti



EDiSU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

complessivamente considerati. Non sono considerati dunque gli esami/CFU la cui votazione non sia espressa in trentesimi. La votazione 30 e lode vale 30.

9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI REVISIONE

Le **GRADUATORIE PROVVISORIE** sono rese note agli interessati entro il **29 OTTOBRE 2026**¹³; verranno pubblicate nell'area "Servizi on line allo Studente" accessibili ai soli partecipanti al concorso.



Nelle graduatorie provvisorie gli studenti provenienti da comuni "fuori sede" o da stati esteri, ad eccezione di coloro che risulteranno già ospiti di un Collegio EDiSU per tutto l'a.a. 2026/2027 (almeno 10 mesi), risulteranno temporaneamente nella condizione di "pendolare". Tutti loro avranno modo di presentare entro e non oltre l' 8 NOVEMBRE 2026 idonea documentazione a dimostrazione della disponibilità di un alloggio a titolo oneroso per l'a.a. 2026/2027 come indicato all'art. 6 del bando, paragrafo "Provenienza geografica".

Scaduto il termine del 8 novembre 2026, gli uffici EDiSU esamineranno la documentazione presentata e provvederanno a riconoscere agli studenti idonei in graduatoria (beneficiari e non beneficiari) la condizione geografica definitiva di "fuori sede" o di "pendolare" che verrà resa nota con l'adozione della graduatoria definitiva.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate a EDiSU Pavia entro e non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il modulo di istanza di revisione è presente nell'area "Servizi on line allo Studente" – sezione "Esito graduatorie" – Borsa di Studio Graduatoria provvisoria".

L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio EDiSU competente e deve essere corredata, a pena di irricevibilità, da documentazione idonea a giustificare le ragioni addotte.

Come già indicato all'art. 4.2.1 del presente bando, **gli studenti** che nella graduatoria provvisoria sono stati **esclusi in quanto in possesso di un ISEE 2026 non conforme** (nel caso di: ISEE non valido per il diritto allo studio universitario per lo studente richiedente, ISEE con annotazioni), NON dovranno presentare istanza di revisione ma **dovranno richiedere, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il rilascio di una nuova Attestazione ISEE 2026** per il diritto allo studio universitario conforme a quanto previsto dal bando.

EDiSU procederà automaticamente ad estrarre dalla banca dati dell'INPS, in sola sostituzione delle Attestazioni ISEE 2026 non conformi, le nuove Attestazioni ISEE richieste nei termini per la presentazione delle istanze di revisione e le utilizzerà nella graduatoria definitiva ai fini della valutazione della condizione economica dello studente. Qualora risultino ancora non conformi, lo studente sarà escluso definitivamente dall'assegnazione della borsa di studio.

Lo studente tenuto alla presentazione della "documentazione estera" (art. 4.2.2 del presente

¹³ salvo eventuali differimenti resi noti nel sito dell'Ente.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

bando) potrà, entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di revisione, perfezionare/completare la “documentazione estera” presentata in originale ad EDiSU entro le ore 15.00 del 15 settembre 2026 e risultata non completa.

L’esito dell’istanza di revisione della graduatoria provvisoria sarà comunicato agli interessati e, se accolto, produrrà effetti nella graduatoria definitiva.

10. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE E SUCCESSIVA DETERMINAZIONE FINALE DELLA CONDIZIONE GEOGRAFICA DI FUORI SEDE / PENDOLARE

Le GRADUATORIE DEFINITIVE sono rese note agli interessati entro il 4 DICEMBRE 2026¹⁴ mediante pubblicazione nella sezione “Esito graduatorie” presente nell’area “Servizi on line allo Studente” accessibili ai soli partecipanti al concorso. Con l’adozione delle **graduatorie definitive** sono individuati gli studenti **beneficiari e idonei non beneficiari** alla fruizione della borsa di studio per l’a.a. 2026/2027 ed è definita la **condizione geografica finale** di ciascun studente.

Gli studenti che si iscrivono al semestre “filtro” a Pavia compariranno nella graduatoria definitiva con esito SOSPESO. Tali studenti, infatti, anche se risultati beneficiari o idonei al percepimento della borsa di studio, non sono “vincitori” di borsa in quanto non immatricolati all’Università di Pavia (non hanno pagato la tassa regionale, da loro dovuta all’inizio del secondo semestre). **Il loro esito verrà convalidato (e la “sospensione” rimossa) solo dopo l’emanazione della graduatoria nazionale redatta dal MUR, e dopo che EDiSU Pavia abbia verificato la loro immatricolazione, nel secondo semestre, all’Università di Pavia a un:**

- a) corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria (in quanto classificati in posizione utile nella graduatoria nazionale);
- b) corso affine di cui all’art. 8 comma 1 del Decreto Ministeriale 30 maggio 2025, n. 418, indicato al momento di iscrizione al semestre filtro;
- c) altro corso di studi le cui immatricolazioni nel secondo semestre a.a. 2026/2027 siano state rese possibili dall’Università di Pavia.

La decisione definitiva di non attribuzione della Borsa di Studio potrà essere impugnata presso gli organi giudiziari competenti (TAR, Consiglio di Stato) nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si evidenzia che in caso di ampliamento del numero di beneficiari, per finanziamenti aggiuntivi o per economie conseguenti a revoche, nell’area “Servizi on line allo Studente” verranno pubblicate le graduatorie definitive aggiornate.

¹⁴ salvo eventuali differimenti resi noti nel sito dell’Ente.



EDiSU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

11. ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO E DELLE INTEGRAZIONI – REVOCHE

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza dei finanziamenti assegnati ad EDiSU Pavia a tal fine e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2 del presente bando.

Ogni pagamento della quota in denaro della borsa di studio sarà subordinato all'accertamento dell'iscrizione all'Università.

Per gli studenti internazionali che all'atto dell'iscrizione non avranno ancora presentato all'Università di Pavia regolare visto di ingresso/permesso di soggiorno, il pagamento della quota monetaria della borsa di studio verrà sospeso sino all'adempimento di tale obbligo. EDiSU Pavia si riserva di sospendere il pagamento delle quote monetarie della borsa di studio allo studente debitore nei confronti dell'Ente fino all'estinzione del debito o di effettuare una compensazione di quanto dovuto. Analoga sospensione o compensazione può essere applicata agli studenti in caso di accertamenti della condizione economica o di verifica merito, relativi anche ad anni accademici precedenti.

a. Borsa di Studio per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi

Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al primo anno di tutti i corsi:

- la **PRIMA RATA della borsa di studio, pari (almeno) al 50% del valore della borsa di studio, verrà riconosciuta/liquidata entro il 31 dicembre 2026 e comunque solo dopo** che lo studente abbia svolto gli adempimenti indicati nel successivo paragrafo *“Avvertenza per l'erogazione della quota in denaro della borsa di studio”* (indicazione IBAN + compilazione dichiarazione “Impegno di riscossione”).
La prima rata sarà costituita prioritariamente dalla quota in servizi della borsa di studio (accesso gratuito alle mense dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 e posto letto gratuito per l'a.a. 2026/2027, qualora lo studente risulti vincitore di posto alloggio nei collegi EDiSU in qualità di studente “fuori sede”). Verrà riconosciuta anche una quota monetaria qualora la quota in servizi sia inferiore al 50% del valore complessivo della borsa di studio.
- la **SECONDA RATA, corrispondente al restante valore della borsa non già riconosciuto/liquidato con la prima rata**, verrà erogata da EDiSU, a partire dal mese di maggio 2027, solo dopo aver accertato che lo studente abbia conseguito, entro il termine massimo del 10 agosto 2027, il numero di crediti indicato nell'allegato B al presente bando. La seconda rata è costituita unicamente da una quota in denaro.
Per gli studenti frequentanti un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione la seconda rata verrà erogata alla verifica della regolare iscrizione al secondo anno di corso.

La BORSA VERRÀ REVOCATA agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi universitari (ad eccezione degli studenti dei corsi di Dottorato e di Specializzazione) **se entro il 30 novembre 2027 non avranno conseguito i crediti formativi minimi di cui all'Allegato B**, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

In caso di revoca, l'importo corrispondente a quanto ricevuto con la prima rata (valore dei servizi effettivamente goduti e quota in denaro riscossa) dovrà essere restituito. A tale scopo potranno essere stipulati accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Agli studenti con disabilità non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio a seguito di verifica del raggiungimento del merito minimo in corso d'anno e quelle riferite alla riscossione della seconda rata.

b. Borsa di Studio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi:

Il pagamento della borsa verrà effettuato in tre rate:

- la **PRIMA RATA della borsa di studio verrà erogata in servizi** (accesso gratuito alle mense dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 e posto letto gratuito a.a. 2026/2027, qualora lo studente risulti vincitore di posto alloggio nei collegi EDiSU, in qualità di studente “fuori sede”). Il riconoscimento della prima rata avverrà **entro il 31 dicembre 2026**.
- la **SECONDA RATA della borsa di studio sarà costituita da una quota in denaro** di importo pari al 50% del valore complessivo della borsa di studio meno il valore della quota servizi già ricevuti con la prima rata. La liquidazione della spettanza avverrà **a partire da marzo 2027 e comunque solo dopo** che lo studente abbia svolto gli adempimenti indicati nel successivo paragrafo “Avvertenza per l'erogazione della quota in denaro della borsa di studio” (indicazione IBAN + compilazione dichiarazione “Impegno di riscossione”).
La seconda rata non è prevista, e quindi non sarà erogata, per gli studenti ospiti “fuori sede” di collegi EDiSU, le cui quote servizio, riconosciute con la prima rata, siano uguali o superiori al 50% del valore complessivo della borsa di studio.
- la **TERZA RATA della borsa di studio sarà costituita da una quota in denaro** di importo pari al valore della borsa non già riconosciuta/liquidata con le prime due rate. La terza rata della borsa di studio verrà erogata da EDiSU **entro giugno 2027**.

c. Integrazione della borsa di studio per disabilità.

L'integrazione “disabilità” sarà riconosciuta con un provvedimento specifico agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dal presente bando. La liquidazione avverrà, nel rispetto delle risorse finanziarie dell'Ente, a partire dal mese di febbraio 2027 e comunque solo dopo che l'interessato abbia svolto gli adempimenti indicati nel successivo paragrafo “Avvertenza per l'erogazione della quota in denaro della borsa di studio”.

d. Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale.

L'integrazione “mobilità internazionale” sarà concessa agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dal presente bando. Quanto eventualmente di spettanza verrà erogato al termine del periodo di mobilità e comunque dopo che l'Ufficio competente in materia di scambi internazionali dell'Università di Pavia trasmetterà ad EDiSU gli elenchi definitivi degli studenti coinvolti



EDiSU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

in programmi di studio/stage all'estero che hanno assolto agli obblighi derivanti dalla partecipazione agli stessi.



Le tempistiche innanzi indicate relative alla liquidazione delle rate costituite da quote in denaro potranno subire differimenti in ragione della tempistica di ricezione dei finanziamenti pubblici assegnati ad EDiSU e della normativa vigente in materia.



AVVERTENZA PER L'EROGAZIONE DELLA QUOTA IN DENARO DELLA BORSA DI STUDIO

Per ricevere il pagamento in denaro della borsa di studio è necessario che lo studente beneficiario nella propria area “SERVIZI ON LINE ALLO STUDENTE”, presente nel sito EDiSU:

1. **inserisca il codice IBAN** e altri dati relativi al conto corrente (la sezione specifica “IBAN” si trova all'interno di “PROFILO UTENTE”).
2. **confermi di NON essere percettore di altre Borse di Studio incompatibili con quella rilasciata da EDiSU Pavia come definito dal successivo art. 12.** Tale conferma, resa nella specifica sezione “**IMPEGNO DI RISCOSSIONE BORSA DI STUDIO**” all'interno dell'area “SERVIZI ON LINE ALLO STUDENTE” a.a. 2026/2027, ha valore di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPCM 445/2000.

Solo dopo aver compiuto entrambi gli adempimenti innanzi indicati lo studente potrà ricevere la liquidazione delle quote in denaro spettanti.

**12. INTEGRAZIONE AL BANDO PER STUDENTI CHE SI
IMMATRICOLERANNO A PAVIA NEL SECONDO SEMESTRE DOPO
ESSERSI ISCRITTI AL “SEMESTRE FILTRO” IN ALTRO ATENEO**

Per coloro che si iscriveranno al “semestre filtro” presso altro Ateneo e si immatricoleranno nel secondo semestre all'Università di Pavia dovranno inoltrare domanda di benefici a EDiSU Pavia entro una scadenza diversificata - determinata in relazione alle tempistiche di emanazione della graduatoria nazionale redatta dal MUR e alla chiusura delle immatricolazioni nel secondo semestre presso l'Università di Pavia . Tali studenti, al fine della valutazione dei requisiti di reddito, dovranno comunque essere in possesso di Attestazione ISEE 2026 valida per le prestazioni agevolate per il diritto universitario o della documentazione estera necessaria per il calcolo dell'ISEE parificato con redditi / patrimoni relativi all'anno 2025 (vedi articolo 4.2.2)

EDiSU Pavia approverà un'apposita integrazione al presente bando di cui verrà data idonea pubblicità sul sito dell'Ente.

13. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dall'EDiSU Pavia o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

sensi dell'art. 12 del DPCM 9 aprile 2001, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti o parzialmente gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dall'EDiSU: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

La Borsa di Studio è invece compatibile con:

- le borse di studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- le borse di mobilità interregionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755;
- le attività di tutorato finanziate con fondi del MIUR di cui al D.M. 23 ottobre 2003 n. 198.

Il diritto alla borsa di studio decade e EDiSU provvederà alla revoca del beneficio qualora:

- 1) lo studente che ha presentato domanda di borsa di studio come iscrivendo ad un anno di un corso di dottorato o di una scuola di specializzazione non di area medica non risulti iscritto all'Università di Pavia entro i termini previsti dall'ordinamento didattico;
- 2) lo studente che ha presentato domanda di borsa di studio iscrivendosi "sotto condizione" al primo anno di un corso di laurea magistrale non si laurei alla triennale nei termini previsti dall'Ateneo per "rispettare la condizione" e non possieda i requisiti per il riconoscimento del beneficio come studente iscritto ad anni successivi al primo;
- 3) lo studente consegua il titolo di studio prima dell'approvazione della graduatoria definitiva;
- 4) lo studente non presenti all'EDiSU nei tempi che saranno indicati, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
- 5) EDiSU accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tali da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti;
- 6) lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2026/2027. La presente disposizione non si applica agli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora il requisito di merito sia conseguito anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;
- 7) la carriera dello studente in corso d'a.a. 2026/2027 venga chiusa dalla Segreteria Studenti dell'Ateneo per irregolarità amministrativa o motivazioni similari legate alla mancata presentazione da parte dello studente del visto / permesso di soggiorno necessario;
- 8) lo studente risulti iscritto come ripetente intermedio per l'a.a. 2026/2027, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
- 9) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato o scuola di specializzazione non consegua entro il 30 novembre 2027 il requisito di merito minimo previsto dal presente bando;
- 10) lo studente non abbia svolto entro il 31 dicembre 2027 gli adempimenti indicati



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

all'art. 11 del bando necessari per l'erogazione della quota monetaria della borsa di studio. In tal caso decade dal diritto di riscuotere la somma in denaro della borsa di studio assegnata, ma conserva i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio (quota servizi ed esonero dai contributi universitari);

- 11) lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'EDiSU o verso l'Ateneo.

La decadenza e la revoca dell'idoneità comporteranno l'obbligo della restituzione del beneficio eventualmente già riscosso e del valore dei servizi già fruiti, oltre al pagamento della sanzione nei casi in cui la stessa sia dovuta, nonché il versamento delle tasse / contributi onnicomprensivi universitari nell'importo stabilito per la fascia di reddito di effettiva appartenenza.

14. TRASFERIMENTI

Nel caso di **trasferimento ad altra Università** dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda di borsa di studio presentata all'EDiSU Pavia, **su richiesta scritta dell'interessato**, verrà trasmessa all'Ente /Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e verrà gestita dall'Ente ricevente nei modi e tempi previsti dal bando dallo stesso adottato. Lo studente trasferito ad altra Università decadrà dal beneficio che gli sia stato eventualmente già riconosciuto dall'EDiSU (dovrà perciò restituire le eventuali rate rimosse). Mantiene il diritto al beneficio lo studente iscritto al primo anno dei corsi universitari che abbia già maturato in corso dell'anno accademico il requisito di merito minimo previsto dal bando per la riscossione della seconda rata.

Lo studente che si sia trasferito **da altra Università all'Università di Pavia** dopo l'inizio dell'anno accademico, dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza la trasmissione d'ufficio della domanda, se presentata entro i termini previsti dal bando di concorso dell'Ente di provenienza. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata **entro il 16 novembre 2026**.

15. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

L'EDiSU, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare l'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, l'art. 10 del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, l'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico /Persone Fisiche, Dichiarazione IVA, etc.).

L'EDiSU, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, dell'art. 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi unicamente all'Ufficio Benefici Economici dell'EDiSU.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

16. CONSEGUENZE IN CASO DI NON VERIDICITÀ ACCERTATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E/O DI MERITO

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere riguardanti autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso nonché a tariffa agevolata, saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.p.r. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012.

Lo studente dovrà pertanto corrispondere:

- a) in caso di perdita totale del beneficio, la somma prevista dall'art. 10 del D.Lgs.68/2012, ossia il pagamento di un importo triplo rispetto a quello percepito o al valore dei servizi indebitamente fruiti;
- b) in caso di perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato o fruito a minor costo e quanto spettante.

Lo studente inoltre perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

È fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

17. FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia inerente al presente Bando di Concorso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo per la giurisdizione amministrativa sarà quello di Milano mentre per la giurisdizione ordinaria sarà quello di Pavia, con esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente competente.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

18. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

(ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR e dell'art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196)

I dati personali che verranno raccolti da EDiSU con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo consultabile on line, prima della presentazione della domanda.

Il “Titolare del trattamento” è l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia (C.F./P.IVA 02205710185), con sede legale in Via Sant’Ennodio, 26 – 27100 PAVIA (di seguito EDiSU).

19. NOTIZIE DI NATURA FISCALE

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 276) e successive modificazioni e come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministro delle Finanze.

La borsa di studio è considerato “reddito” (entrata) ai fini della nuova normativa sull’ISEE. A tal fine EDiSU provvederà ad inviare ai beneficiari della borsa di studio 2026/2027 una CU (Certificazione Unica) in cui risulterà il beneficio percepito nell’anno 2026 e/o 2027. Tale CU dovrà essere presentata ai fini di un futuro rilascio dell’Attestazione ISEE.

20. INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO

Ulteriori informazioni possono essere richieste accedendo a LINEA DIRETTA con EDiSU (Servizi on line allo Studente), banner presente nel sito www.edisu.pv.it

- **“accesso con credenziali Ateneo”**: se l’interessato è uno studente dell’Università degli Studi di Pavia in possesso di credenziali inviate nella casella di posta elettronica dopo l’avvenuta immatricolazione.
- **“accesso con SPID”**: se l’interessato è in possesso dello SPID.
- **“accesso con credenziali EDISU”**: se l’interessato non è in possesso di credenziali dell’Ateneo o di SPID.

Il servizio “Linea Diretta” è accessibile anche dall’area riservata dello studente in “Servizi on line allo Studente” di EDISU Pavia.



EDISU

ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

PAVIA

Oppure rivolgersi direttamente a:

Ufficio Benefici Economici dell'EDiSU

via Calatafimi 11, 27100 Pavia

tel. 0382 3050205 (l'ufficio risponde dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00)

Gli uffici sono aperti al pubblico dalle ore 9.30 alle ore 12.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.00 il martedì e giovedì.



Si ricorda che:

- 1) per la consegna di documentazione estera è possibile accedere all'Ufficio Benefici Economici solo previo appuntamento** da prenotare nella sezione "Appuntamenti" presente nell'area riservata EDiSU "Servizi on-line allo studente". Verranno ritirati solo i documenti dello studente che ha richiesto l'appuntamento. Se la consegna avverrà per mezzo di altro soggetto, questo dovrà essere munito di delega dello studente e di copia del documento d'identità (del delegante).;
- 2) in caso di spedizione della documentazione estera, il recapito postale è: EDiSU Pavia, via Sant'Ennodio, 26, 27100 Pavia – Italy.**



Si segnala che tutti gli uffici di EDiSU Pavia (Ufficio Benefici Economici e Uffici presso la sede centrale di via Sant'Ennodio) saranno chiusi dal 10 al 16 agosto 2026.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Nora, Responsabile dell'Ufficio Benefici Economici – EDiSU Pavia.

Le comunicazioni ufficiali da parte di EDiSU Pavia avverranno tramite Linea Diretta (www.edisu.pv.it, Servizi on line allo Studente / Linea Diretta) o per e-mail utilizzando l'indirizzo indicato in fase di accreditamento o l'indirizzo e-mail d'Ateneo (.....@universitadipavia.it). Lo studente è pertanto tenuto a comunicare per tempo eventuali variazioni di indirizzo e a controllare periodicamente l'e-mail (inclusa l'eventuale cartella spam / messaggi secondari).

Pavia, 1 Luglio 2026

IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Faita